



NEWSLETTER 5 gennaio 2024

Decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di contenzioso tributario

Nel più vasto quadro della riforma fiscale prevista dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che contiene modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 recante le “*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30, L. 30 dicembre 1991, n. 413*” (“**d.Lgs. n. 546/1992**”). Di seguito un sintetico esame delle disposizioni ivi contenute.

Indice

1. Testimonianza scritta	2
2. Soggetti attivi: la capacità di stare in giudizio delle Regioni.....	2
3. Procura alle liti	2
4. Litisconsorzio e intervento	2
5. Spese del giudizio	2
6. Comunicazioni, notifiche e depositi cartacei e telematici	3
7. Reclamo e mediazione	3
8. Modalità di redazione di atti, verbali e provvedimenti	3
9. Atti impugnabili	3
10. Fascicolo telematico e trattazione dell’udienza	4
11. La sentenza e la disciplina in materia di sospensione dell’atto impugnato	4
12. Conciliazione	5
13. Esecuzione provvisoria in appello e in Cassazione	5
14. Nuove prove in appello	6
15. Entrata in vigore	6

1. Testimonianza scritta

L'art. 7, comma 4, d.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che la testimonianza scritta possa essere resa anche in modalità telematica attraverso la previsione della notificazione via pec dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, reperibile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria. Inoltre, viene aggiunto che laddove il testimone sia in possesso di firma digitale, al deposito in giudizio del modulo di deposizione dal predetto compilato e sottoscritto potrà provvedere il difensore della stessa parte che lo ha citato.

2. Soggetti attivi: la capacità di stare in giudizio delle Regioni

La modifica apportata all'art. 11, d.lgs. n. 546/1992, consiste nell'inserimento della previsione del comma 3-ter, che riconosce alle Regioni nei cui confronti è stato proposto ricorso di stare in giudizio mediante dirigenti o funzionari nominati con provvedimento *ad hoc*.

3. Procura alle liti

Il legislatore delegato interviene altresì sulla disciplina recata dall'art. 12, d.Lgs. n. 546/1992, riguardo la procura alle liti, prevedendo, al nuovo comma 7, la possibilità di conferire l'incarico al difensore mediante apposizione della firma digitale, escludendo quindi la necessità della certificazione dell'incaricato stesso.

È inoltre previsto, mediante l'introduzione di un nuovo periodo, che il difensore incaricato mediante procura conferita su supporto cartaceo provveda al deposito in via telematica della copia per immagine su supporto informatico, accompagnata dall'attestazione di conformità mediante apposita dichiarazione, come previsto ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.Lgs. 82/2005.

Il nuovo comma 7-bis ha invece la funzione di ribadire che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

4. Litisconsorzio e intervento

Tra le principali novità si segnala altresì l'inserimento nell'art. 14, d.Lgs. n. 546/1992, del comma 6-bis, recante una nuova ipotesi di litisconsorzio nel caso in cui il ricorso contenga eccezioni afferenti a vizi di notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato; ebbene, in tali casi, la nuova disciplina riconosce che il ricorso si considera sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti¹.

5. Spese del giudizio

Un ambito particolarmente attenzionato è quello delle spese di giudizio, rispetto alle quali vengono introdotte due modifiche: a) il nuovo comma 2 dell'art. 15, d.Lgs. n. 546/1992 prevede la compensazione delle spese non solo in caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, ma anche in caso di vittoria ottenuta con documentazione decisiva prodotta solo nel corso del giudizio; b) con il comma 2-nonies è, invece, introdotta la previsione secondo

¹ Guardando alla relazione illustrativa, si può evidenziare che questa modifica sia collegata alla finalità di garantire una maggiore effettività della tutela concentrando in un unico processo di una fattispecie in relazione alla quale la Corte di Cassazione esclude invece l'obbligo di integrazione del contraddittorio

cui la liquidazione delle spese è effettuata tenendo conto altresì del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

6. Comunicazioni, notifiche e depositi cartacei e telematici

Accanto alla modifica dell'art. 16, d.Lgs. n. 546/1992, in forza del quale è ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria e consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, oppure spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, più incisivi interventi riguardano la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16-*bis*, d.Lgs. n. 546/1992 riguardo il processo telematico.

Ed invero, in forza della nuova previsione del comma 1, spetta al difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione si ritiene perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Ai sensi del nuovo comma 3 viene, invece, previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Quale norma di chiusura, è introdotto il comma 4, il quale riconosce che la violazione delle nuove disposizioni e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo comunque l'obbligo di regolarizzare nel termine perentorio stabilito dal giudice.

7. Reclamo e mediazione

La disciplina di cui all'art. 17-*bis*, d.lgs. n. 546/1992 viene abrogata.

8. Modalità di redazione di atti, verbali e provvedimenti

Ai sensi del nuovo art. 17-*ter*, d.Lgs. n. 546/1992, atti, verbali e provvedimenti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e, salvo casi eccezionali individuati da norme tecniche, tutti gli atti processuali, sia del giudice che delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale.

A questo riguardo, ai sensi del comma 4, è previsto che la mancata sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice tributario determina la nullità del provvedimento giudiziario

9. Atti impugnabili

Tra le più significative novità, nel titolo II del d.Lgs. n. 546/1992 dedicato al processo, si rinviene l'inserimento nell'art. 19, d.Lgs. n. 546/1992 della nuova lettera g-*bis*), mediante la quale viene aggiunto tra gli atti impugnabili anche il rifiuto, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela nei casi disciplinati dall'art. 10-*quater*, L. 212/2000².

² A ben vedere, tale modifica è finalizzata a coordinare la disciplina del contenzioso tributario con le nuove disposizioni in materia di autotutela tributaria, oggetto di apposita regolamentazione ad opera del decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente del 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 gennaio 2023.

10. Fascicolo telematico e trattazione dell'udienza

Ancora nell'ambito degli interventi volti ad implementare il processo telematico, con il nuovo comma 5-*bis* dell'art. 25-*bis*, d.Lgs. n. 546/1992, è previsto che il deposito telematico di documenti e atti non deve essere ripetuto nelle successive fasi del giudizio o nei suoi ulteriori gradi e che il giudice non tiene conto di documenti o atti di cui non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica nelle forme previste dalla legge.

Quanto alla trattazione delle udienze, l'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992 è stato modificato al fine di riconoscere la possibilità alla parte richiedente di discutere la pubblica udienza da remoto anche in caso di discussione in presenza disposta su richiesta dell'altra parte; naturalmente, il giudice e il personale amministrativo sono sempre in presenza laddove la discussione in presenza sia richiesta da una delle parti.

Per una più precisa disciplina dell'udienza da remoto, viene inoltre inserito nel d.Lgs. n. 546/1992 l'art. 34-*bis*, il quale, per quanto di maggior rilievo, riconosce che la trattazione da remoto deve essere richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza e depositata in segreteria unitamente alla prova delle notificazioni. La comunicazione della segreteria della trattazione da remoto deve avvenire almeno tre giorni prima dell'udienza, con indicazione dell'ora e delle modalità di collegamento.

Il verbale dell'udienza darà atto delle modalità di svolgimento nonché di accertamento dell'identità delle parti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina della tutela dei dati personali.

11. La sentenza e la disciplina in materia di sospensione dell'atto impugnato

Interventi interessanti riguardano altresì i provvedimenti del giudice nonché la sospensione dell'atto impugnato.

Andando con ordine, si osserva, innanzitutto, che la nuova formulazione dell'art. 35, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992, prevede ora che, a seguito della deliberazione della decisione nella camera di consiglio, il collegio giudicante deve dare lettura immediata del dispositivo, ferma comunque la possibilità di provvedere al depositarlo in segreteria e alla comunicazione a parti costituite e difensori in seguito e, comunque, entro il termine di sette giorni.

Quanto al contenuto della pronuncia, invece, la norma di cui all'art. 36, d.Lgs. n. 546/1992, viene integrata al n. 4, comma 1, con cui viene ora previsto che deve essere data succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

Con riferimento alla pubblicazione e comunicazione della sentenza, il nuovo art. 37, d.Lgs. n. 546/1992 prevede ora il deposito telematico e l'apposizione della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede alla comunicazione alle parti entro tre giorni dal deposito.

Volgendo ora l'attenzione alla tematica della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, si osserva che tra le principali novità rientra certamente l'introduzione dell'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 47, d.Lgs. n. 546/1992.

Più nel dettaglio, la nuova formulazione della previsione di cui al predetto art. 47 prevede ora, al comma 4, che: a) l'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia

tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione; b) l'ordinanza emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale e l'ordinanza emanata a seguito di reclamo non può essere a sua volta impugnata; c) l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di II grado non può essere impugnata.

Rispetto al processo cautelare viene introdotta una ulteriore novità e, in particolare, la previsione dell'art. 47-ter, avente ad oggetto la definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione. A riguardo, viene previsto che, salvo i casi di pronuncia su reclamo, una volta trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, verificata l'integrazione del contraddittorio e sentite le parti costituite, il giudice (monocratico e collegiale) può definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. Rimane salva la possibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti o del regolamento di giurisdizione.

La norma in esame merita, infine, di essere segnalata in quanto riconosce al giudice la possibilità di decidere in forma semplificata laddove si ravvisi manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso; in tali casi la sentenza può essere motivata anche mediante un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto risolutivo ovvero ad un precedente conforme.

12. Conciliazione

Particolare attenzione deve essere prestata alla disciplina della conciliazione così come risultante dai modificati artt. 48, 48-bis.1 e 48-ter, d.Lgs. n. 546/1992.

In dettaglio, con l'intervento del legislatore delegato, è estesa la disciplina della conciliazione fuori udienza, in quanto compatibile, ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quanto alla conciliazione in udienza, è ora riconosciuto al giudice la facoltà di formulare una proposta di conciliazione tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. L'accesso a tale istituto viene agevolato prevedendo altresì la fissazione di una nuova udienza laddove le parti non siano comparse all'udienza in cui è formulata la proposta nonché la possibilità per le stesse di chiedere il rinvio per raggiungere l'accordo.

Un significativo incentivo all'utilizzo di tale strumento è rappresentato dalla riduzione al 60% delle sanzioni in caso di conclusione dell'accordo.

13. Esecuzione provvisoria in appello e in Cassazione

Tornando al tema dell'esecutività degli atti e volgendo l'attenzione, innanzitutto, alle modifiche apportate all'art. 52, d.Lgs. n. 546/1992, in materia di esecuzione provvisoria in appello, si rappresenta che la nuova disciplina non riconosce più la possibilità, prima prevista dal secondo periodo del comma 2, di chiedere la sospensione se dall'esecuzione dell'atto potesse derivargli un danno grave e irreparabile e prevede che la camera di consiglio sia fissata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, con comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima.

In linea con gli interventi recanti dalla riforma della giustizia tributaria, viene inoltre inserito il comma 6-bis, con cui si prevede che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione e quella di trattazione del merito non possono coincidere.

Al pari di quanto previsto per i giudizi in appello, anche la disciplina di cui all'art. 62-*bis*, d.Lgs. n. 546/1992, relativa ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione, viene modificata disponendo che la trattazione dell'istanza di sospensione non può essere fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa.

14. Nuove prove in appello

Da ultimo, merita attenzione la modifica recata dal legislatore delegato in merito alla disposizione di cui all'art. 58, d.Lgs. n. 546/1992 in materia di nuove prove in appello. Ed invero, la richiamata norma viene integralmente sostituita per prevedere che:

- potranno essere prodotti nuovi documenti in secondo grado laddove: a) il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione; b) la parte dimostri di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
- possono essere proposti motivi aggiunti laddove la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti da altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti e dei provvedimenti impugnati.

15. Entrata in vigore

L'art. 4 del decreto delegato in commento regola diversamente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare, si rappresenta che tutte le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, ad eccezione delle disposizioni in materia di:

- litisconsorzio;
- spese giudiziali;
- comunicazioni e notificazioni;
- atti impugnabili;
- udienza a distanza;
- tutela cautelare e sentenza in forma semplificata;
- conciliazioni;
- nuove prove in appello;

che si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it

Web: fogliandpartners.com

Roma, Via Flaminia 141 - Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1 - Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.